



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

*CR PUGLIA – Giudice Sportivo Regionale*

Bari, 16 giugno 2016

**COMUNICATO G.S.R. N. 3/2016**

Oggetto:

**Applicazione della sanzione amministrativa alla Società Andria Bike ASD 14G1664**

1. Premesso che la F.C.I. Regionale Puglia, ha pubblicato il regolamento relativo alla partecipazione a Gare in concomitanza con gare in regione Puglia ( art. 11.7 ).
2. Premesso che tale regolamento è vincolante per tutte le Società iscritte alla F.C.I. Regionale Puglia.
3. Premesso che la Società in oggetto , in data 29 Maggio 2016, in persona del suo Presidente ha richiesto l'autorizzazione alla Commissione Regionale Giovanissimi, per partecipare ad una gara in Campania il giorno 12 Giugno 2016.
4. Premesso che il Presidente del Comitato , sentita la Commissione Giovanissimi Regionale Puglia, ha comunicato il giorno 6 Giugno 2016, l'esito negativo del parere richiesto, alla Società in oggetto, specificando che nel caso di inottemperanza a tale decisione , sarebbe stata comminata la sanzione pecuniaria di Euro 200,00.

Viste

le premesse ed esaminata la documentazione agli atti fatta pervenire dalla Commissione Giovanissimi Puglia, ed essendo la richiesta non accoglibile stante la concomitanza con una gara regionale in Puglia, per la stessa categorie, a Gioia del Colle, si commina la sanzione di Euro 200,00 (duecento/00 centesimi), perché la Società in oggetto ha disatteso la suddetta comunicazione iscrivendo e partecipando con propri atleti alla gara svoltasi in Campania in Montoro, il giorno 12 Giugno 2016.

IL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE

Dott. Luigi BALDI

Infrazione

- Norme Attuative Regionali Puglia 2016 – Commissione Giovanissimi;
- Infrazione art. 11.7 "Gare in concomitanza fuori regione", ammenda di € 200,00 alla società Andria Bike ASD 14G1664.